



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Struttura per la Progettazione

AVVISO PUBBLICO PER LA SOLLECITAZIONE DI PROPOSTE A INIZIATIVA PRIVATA, EX ART. 193, CO. 16, DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEL COMPENDIO DI PROPRIETÀ DEMANIALE SITO IN ROMA A TOR VERGATA, DENOMINATO “EX CITTÀ DELLO SPORT”.

CHIARIMENTI

In linea con quanto previsto al par. 11 dell’Avviso pubblico, in merito alla procedura in epigrafe, si riporta a seguire la risposta alla richiesta di chiarimento indirizzata all’Agenzia del Demanio.

Quesito n. 3

Con riferimento alla procedura di cui all’Avviso pubblico per la sollecitazione di proposte a iniziativa privata, ex art. 193, co. 16, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la riqualificazione e riconversione del compendio di proprietà demaniale sito in Roma a Tor Vergata, denominato “Ex Città dello Sport” e secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso, si chiede di confermare che, alla luce di quanto previsto dagli artt. 66 e 69 e dall’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, il PFTE possa essere predisposto e sottoscritto anche da professionisti stabiliti negli Stati Uniti d’America (Paese firmatario dell’AAP/GPA con l’Unione Europea), in possesso delle qualificazioni professionali e delle abilitazioni previste dall’ordinamento nazionale di stabilimento per l’esercizio della relativa attività professionale.

RISPOSTA:

Nella fase di presentazione della proposta, deve ritenersi ammissibile il coinvolgimento di professionisti stabiliti negli Stati Uniti d’America, in coerenza con la clausola di apertura di cui all’art. 66, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 36/2023, nonché con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 69 del medesimo Codice, applicabile agli operatori economici dei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (GPA/AAP).

Ai sensi dell’art. 66, comma 2, del Codice e dell’Allegato II.12, parte V, la sottoscrizione degli elaborati progettuali costituisce comunque attività riservata a professionisti abilitati all’esercizio della professione secondo l’ordinamento vigente.

Ne consegue che, qualora il PFTE risulti meritevole di essere sviluppato mediante la redazione degli ulteriori elaborati previsti dall’art. 6 dell’Allegato I.7 — anche ai fini della sua sottoposizione al procedimento di approvazione di cui all’art. 38 del Codice — il professionista stabilito negli Stati Uniti dovrà dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della professione in Italia.

A tal riguardo, per l’abilitazione conseguita in Paesi extra UE trova applicazione l’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, il quale prevede che, nei casi in cui si intenda svolgere attività riservata a professionisti iscritti in albi o utilizzare un titolo professionale regolamentato, è necessario ottenere il riconoscimento del titolo da parte della competente autorità italiana.

Pertanto, laddove si intenda procedere alla sottoscrizione del progetto quale atto professionale rilevante ai sensi dell'ordinamento italiano, sarà necessario il previo riconoscimento del titolo e la conseguente iscrizione all'albo professionale ovvero, in alternativa, il coinvolgimento di professionisti abilitati in Italia ai quali sia formalmente attribuita la responsabilità delle attività riservate.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conformarsi a tutte le prescrizioni normative e tecniche vigenti in Italia applicabili alla progettazione oggetto dell'Avviso.

Roma, 10 giugno 2026

Il RUP
Ing. Letizia Gabrielli